

COMUNE DI MASATE

STATUTO

DELIBERA N. 57 DEL 12/11/2002

TITOLO 01
PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

ART. 01

IL COMUNE

01. IL COMUNE DI MASATE E' ENTE LOCALE AUTONOMO, CHE RAPPRESENTA LA PROPRIA COMUNITA', NE CURA GLI INTERESSI E NE PROMUOVE LO

SVILUPPO.

02. IL COMUNE E' RIPARTIZIONE TERRITORIALE DELLA REPUBBLICA E SEDE DEL DECENTRAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI DELLO STATO.

03. IL COMUNE E' DOTATO DI AUTONOMIA STATUTARIA E AUTONOMIA FINANZIARIA NELL'AMBITO DELLE LEGGI E DEL COORDINAMENTO DELLA FINANZA

PUBBLICA.

04. IL COMUNE E' TITOLARE DI FUNZIONI PROPRIE. ESERCITA, ALTRESI', SECONDO LE LEGGI DELLO STATO E DELLA REGIONE LE FUNZIONI DA ESSI ATTRIBUITE O DELEGATE.

05. IL COMUNE ESERCITA LE FUNZIONI MEDIANTE ORGANI, SECONDO LE ATTRIBUZIONI DELLE COMPETENZE STABILITE DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

06. IL PRESENTE STATUTO DISCIPLINA L'ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE; DETERMINA LE ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANI, L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PUBBLICI; LE FORME DI COLLABORAZIONE CON LA PROVINCIA, DELLA PARTECIPAZIONE POPOLARE, DELL'ACCESSO DEI CITTADINI ALLE

INFORMAZIONI E AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI.

07. NEL RISPETTO DELLA LEGGE 08.06.90 , N. 142 E DEL PRESENTE STATUTO IL COMUNE ADOTTA I REGOLAMENTI IVI PREVISTI.

ART. 02

IL TERRITORIO, LA SEDE, LO STEMMA

01. IL TERRITORIO DEL COMUNE DI MASATE SI ESTENDE PER KMQ. 4,35 CONFINANTE CON I COMUNI DI: BASIANO, CAMBIAGO, GESSATE, POZZO

D'ADDA, INZAGO.

02. LA CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE DEL COMUNE PUO' ESSERE MODIFICATA CON LEGGE DELLA REGIONE, A CONDIZIONE CHE LA POPOLAZIONE

INTERESSATA SIA SENTITA ED ESPRIMA LA PROPRIA VOLONTA' MEDIANTE REFERENDUM.

03. LA SEDE DEL COMUNE E' FISSATA CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE: PRESSO DI ESSA SI RIUNISCONO LA GIUNTA, IL CONSIGLIO E LE

COMMISSIONI, SALVO ESIGENZE PARTICOLARI, CHE POSSONO VEDERE GLI ORGANI RIUNITI IN ALTRA SEDE.

04. IL COMUNE NEGLI ATTI E NEL SIGILLO SI IDENTIFICA CON IL NOME "COMUNE DI MASATE" E CON LO STEMMA CONCESSO CON DECRETO DEL

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 371 DEL 05.12.1984 .

05. NELLE CERIMONIE E NELLE ALTRE PUBBLICHE RICORRENZE, ACCOMPAGNATO DAL SINDACO, SI PUO' ESIBIRE IL GONFALONE COMUNALE NELLA

FOGGIA AUTORIZZATA CON D.P.R. DI CUI SOPRA.

06. L'USO E LA RIPRODUZIONE DI TALI SIMBOLI PER FINI NON ISTITUZIONALI SONO VIETATI.

ART. 03

FINALITA' DEL COMUNE

01. IL COMUNE FONDA LA PROPRIA AZIONE SUI PRINCIPI DI LIBERTA', DI

EGUAGLIANZA, DI SOLIDARIETA' E DI GIUSTIZIA . INDICATI DALLA

COSTITUZIONE E CONCORRE A RIMUOVERE GLI OSTACOLI DI ORDINE ECONOMICO E SOCIALE CHE NE LIMITANO LA REALIZZAZIONE.

02. OPERA AL FINE DI CONTRIBUIRE AL PIENO SVILUPPO DELLA PERSONA UMANA E L'EFFETTIVA PARTECIPAZIONE DI TUTTI I CITTADINI

ALL'ORGANIZZAZIONE POLITICA, ECONOMICA, SOCIALE, RELIGIOSA E CULTURALE DEL PAESE.

03. RICONOSCE E GARANTISCE LA PARTECIPAZIONE DELLE FORMAZIONI SOCIALI NELLE QUALI SI SVOLGE LA PERSONALITA' UMANA, SOSTIENE IL

LIBERO SVOLGIMENTO DELLA VITA SOCIALE DEI GRUPPI, DELLE ISTITUZIONI DELLA COMUNITA' LOCALE E FAVORISCE LO SVILUPPO DELLE

ASSOCIAZIONI DEMOCRATICHE.

ART. 04

LE FUNZIONI DEL COMUNE

01. IL COMUNE E' TITOLARE DI FUNZIONI PROPRIE ED ESERCITA ALTRESI', SECONDO LE NORME STABILITE DA LEGGI STATALI O REGIONALI, LE FUNZIONI ATTRIBUITE O DELEGATE DALLA STATO O DELLA REGIONE.
02. SPETTANO AL COMUNE TUTTE LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE, CHE RIGUARDANO LA POPOLAZIONE ED IL TERRITORIO COMUNALE PRECIPUAMENTE NEI SETTORI ORGANICI DEI SERVIZI SOCIALI, DELL'ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO E DELLO SVILUPPO ECONOMICO, SALVO QUANTO NON SIA ESPRESSAMENTE ATTRIBUITO AD ALTRI SOGGETTI DALLA LEGGE STATALE O REGIONALE, SECONDO LE RISPETTIVE COMPETENZE.
03. IL COMUNE, PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN AMBITI TERRITORIALI ADEGUATI, ATTUA FORME DI COOPERAZIONE CON ALTRI COMUNI E CON

LA PROVINCIA.

04. IN PARTICOLARE IL COMUNE SVOLGE LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE SEGUENTI:
 - A) NEL SETTORE DELLA SANITA':
 - TUTELA, NELL'AMBITO DELLE PROPRIE COMPETENZE, IL DIRITTO ALLA SALUTE DI OGNI PERSONA PRESENTE SUL TERRITORIO.
 - ESERCITA, IN MATERIA DI ASSISTENZA SANITARIA, TUTTE QUELLE FUNZIONI CHE NON SIANO ATTRIBUITE DALLA LEGGE AD ALTRI ORGANI.
 - B) NEL SETTORE DELL'ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE:
 - NELL'AMBITO DELLE PROPRIE COMPETENZE, PROMUOVE TUTTE LE INIZIATIVE IDONEE A GARANTIRE L'ASSISTENZA ALL'INFANZIA MEDIANTE

CONVENZIONE CON ALTRI ENTI A NORMA DELL' ARTT. 28 DEL PRESENTE STATUTO.

- SVOLGE L'ASSISTENZA A FAVORE DEGLI ANZIANI MEDIANTE: IL SERVIZIO DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA E L'ISTITUZIONE DI CENTRI PER ANZIANI. LE ALTRE FORME DI ASSISTENZA RIGUARDANO L'ASSISTENZA AGLI HANDICAPPATI E ALLE LORO FAMIGLIE.

- ASSUME, INFINE, EVENTUALI ALTRE INIZIATIVE A FAVORE DELLE CATEGORIE PIU' DEBOLI.

C) NEL SETTORE DELL'ASSISTENZA SCOLASTICA:

- ESERCITA TUTTE LE FUNZIONI ATTRIBUITE ALLA SUA COMPETENZA DAL D.P.R. N. 6/1977 . IN PARTICOLARE:
- ISTITUISCE IL SERVIZIO TRASPORTO DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MATERNE E DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO ANCHE SE GESTITE DA PRIVATI;
- ATTUA INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MATERNE, ANCHE SE GESTITE DA PRIVATI;
- CONTRIBUISCE ALLA FORMAZIONE EDUCATIVA E CULTURALE DEI GIOVANI OFFRENDO IL MASSIMO SOSTEGNO ALLE ISTITUZIONI ESISTENTI SUL

TERRITORIO COMUNALE. SIA PUBBLICHE CHE PRIVATE;

- ATTUA, IN GENERE, TUTTE LE FORME DI ASSISTENZA SCOLASTICA ATTRIBUITE ALLA SUA COMPETENZA.

D) NEL SETTORE DELLO SVILUPPO ECONOMICO:

- COORDINA TUTTE LE ATTIVITA' ECONOMICHE PRESENTI SUL TERRITORIO ED ESERCITA TUTTE QUELLE FUNZIONI CHE SONO ATTRIBUITE ALLA SUA

COMPETENZA DALL' ARTT. 54 D.P.R. 616/1977.

E) NEL SETTORE SPORT E TEMPO LIBERO:

- PROMUOVE OGNI INIZIATIVA IDONEA AD INCORAGGIARE L'ATTIVITA' SPORTIVA E QUELLA DEL TEMPO LIBERO.

F) NEL SETTORE URBANISTICO, TUTELA AMBIENTE ED EDILIZIA PUBBLICA:

- ADOTTA GLI STRUMENTI URBANISTICI E PROVVEDE ALLA LORO ATTUAZIONE;
- FAVORISCE LA COSTRUZIONE DI CASE ECONOMICHE E POPOLARI, ANCHE A MEZZO DI COOPERATIVE, PROVVEDENDO ALLA FORMAZIONE DI PIANI PER

LA LORO REALIZZAZIONE ED ACQUISENDO LE AREE OCCORRENTI.

- PROVVEDE AL CONTROLLO DEGLI SCARICHI PUBBLICI E PRIVATI.
- PROVVEDE AD ATTUARE GLI INTERVENTI DI SUA COMPETENZA PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA.
- PROVVEDE AD ATTUARE TUTTI GLI INTERVENTI RITENUTI NECESSARI PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE.

05. IL COMUNE GESTISCE SERVIZI DI COMPETENZA STATALE, AI SENSI DELL' ARTT. 10 DELLA LEGGE 08.06.90 , N. 142 .

06. IL COMUNE COLLABORA CON LA PROVINCIA, SULLA BASE DI PROGRAMMI, PER

LA PROMOZIONE ED IL COORDINAMENTO NONCHE' PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI RILEVANTE INTERESSE PROVINCIALE SIA NEL SETTORE ECONOMICO, PRODUTTIVO, COMMERCIALE E TURISTICO, SIA IN

QUELLO SOCIALE, CULTURALE E SPORTIVO.

07. LA GESTIONE DI TALI ATTIVITA' AVVIENE ATTRAVERSO LE FORME PREVISTE DALLA LEGGE 08.06.90 , N. 142 PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI.
08. AL COMUNE COMPETONO LE TASSE, LE IMPOSTE, LE TARIFFE E I CONTRIBUTI SUI SERVIZI AD ESSO ATTRIBUITI.
09. IL COMUNE RICONOSCE LA FUNZIONE ED IL RUOLO DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE SU BASE NAZIONALE E

TERRITORIALE PRESENTI CON LE LORO STRUTTURE ORGANIZZATIVE.

ART. 05

I COMPITI DEL COMUNE PER I SERVIZI DI COMPETENZA STATALE

01. IL COMUNE GESTISCE I SERVIZI ELETTORALI, DI ANAGRAFE, DI STATO CIVILE, DI STATISTICA E DI LEVA MILITARE.
02. LE RELATIVE FUNZIONI SONO ESERCITATE DAL SINDACO QUALE UFFICIALE DI GOVERNO.
03. IL COMUNE SVOLGE ULTERIORI FUNZIONI AMMINISTRATIVE PER SERVIZI DI COMPETENZA STATALE QUALORA ESSE VENGANO AFFIDATE CON LEGGE, CHE REGOLA ANCHE I RELATIVI RAPPORTI FINANZIARI, ASSICURANDO LE RISORSE NECESSARIE.
04. COMPETONO AL COMUNE E VENGONO AFFIDATE DAL SINDACO - OVE OCCORRA - FUNZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA E DI PUBBLICA SICUREZZA, CHE

SARANNO SVOLTE IN MODO ORGANIZZATO TRAMITE PERSONALE SPECIALIZZATO.

ART. 06

LA PROGRAMMAZIONE

01. **AL FINE DI REALIZZARE UN EFFICIENTE SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI, AL SERVIZIO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, SOCIALE E CIVILE,**
IL COMUNE COOPERA CON LA PROVINCIA E CON LA REGIONE, SECONDO QUANTO STABILITO CON LEGGE REGIONALE.
02. **IL COMUNE CONCORRE ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI CONTENUTI NEI PROGRAMMI DELLO STATO DELLA REGIONE E PROVVEDE,**

PER

QUANTO DI SUA COMPETENZA, ALLA LORO SPECIFICAZIONE ED ATTUAZIONE.

03. IL COMUNE PARTECIPA ALLA FORMAZIONE DEI PIANI E PROGRAMMI REGIONALI E DEGLI ALTRI PROVVEDIMENTI DELLA REGIONE SECONDO FORME E

MODALITA' STABILITE CON LEGGE REGIONALE; A TAL FINE PUO' AVANZARE PROPOSTE ALLA PROVINCIA CHE LE RACCOGLIE E COORDINA.

04. IL COMUNE UTILIZZA CRITERI E PROCEDURE, STABILITI CON LEGGE REGIONALE, PER LA FORMAZIONE E LA ATTUAZIONE DEGLI ATTI E DEGLI

STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE SOCIO-ECONOMICA, DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE RILEVANTI AI FINI DELL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

REGIONALI.

05. IL COMUNE CONCORRE ALLA FORMAZIONE DEI PROGRAMMI PLURIENNALI E DEI PIANI DI COORDINAMENTO PROVINCIALI SECONDO LE NORME DETTATE

DALLA LEGGE REGIONALE.

ART. 07

I MUNICIPI

01. QUANDO LA LEGGE REGIONALE DI CUI AL COMMA 03 DELL' ARTT. 11 DELLA LEGGE 08.06.90 , N. 142 DOVESSE PREVEDERE L'ISTITUZIONE DI MUNICIPI, CONTESTUALMENTE ALL'ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, SI PROVVEDE ANCHE ALL'ELEZIONE DI UN PRO-SINDACO E DI DUE CONSULTORI DA PARTE DEI CITTADINI RESIDENTI NEL MUNICIPIO, SULLA BASE DI LISTE CONCORRENTI E TRA CANDIDATI IVI RESIDENTI ED ELEGGIBILI A

CONSIGLIERE COMUNALE.

02. SONO ELETTI I CANDIDATI DELLA LISTA CHE OTTIENE IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI.
03. LA CARICA DI PRO-SINDACO E DI CONSULTORE E' INCOMPATIBILE CON QUELLA DI CONSIGLIERE COMUNALE.
04. SI APPLICANO AGLI AMMINISTRATORI DEI MUNICIPI LE NORME PREVISTE PER GLI AMMINISTRATORI DEI COMUNI DI PARI POPOLAZIONE.
05. I MUNICIPI, LADDOVE COSTITUITI DALLA LEGGE REGIONALE, GESTISCONO I SERVIZI DI BASE NONCHE' LE ALTRE FUNZIONI CHIARAMENTE

DEFINITE DAL REGOLAMENTO.

ART. 08

LA COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE E LA PROVINCIA PER LE ATTIVITA' DEI CIRCONDARI PROVINCIALE FAVORISCE

01. QUALORA IL COMUNE SIA INDIVIDUATO DALLO STATUTO DELLA PROVINCIA QUALE SEDE DI CIRCONDARIO PROVINCIALE FAVORISCE L'ALLOCAZIONE

DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PROVINCIALI ANCHE PRESSO PROPRIE STRUTTURE, CON ONERI FINANZIARI A CARICO DELLA PROVINCIA.

02. IL COMUNE COLLABORA NELLE FORME PREVISTE DALLO STATUTO DELLA PROVINCIA A FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALLE

ATTIVITA' E AI SERVIZI DELLA PROVINCIA STESSA.

TITOLO 02

PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 09

PARTECIPAZIONE

01. IL COMUNE GARANTISCE E PROMUOVE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'ATTIVITA' DELL'ENTE, AL FINE DI ASSICURARE IL BUON

ANDAMENTO, L'IMPARZIALITA' E LA TRASPARENZA.

ART. 10

LA VALORIZZAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI

01. LA VALORIZZAZIONE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE PUO' AVVENIRE MEDIANTE CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI, CONCESSIONE IN

USO DI LOCALI O TERRENI DI PROPRIETA' DEL COMUNE PREVIO APPOSITE CONVENZIONI PER FAVORIRE LO SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO, POLITICO,

RELIGIOSO E CULTURALE DELLA COMUNITA'.

02. LE LIBERE ASSOCIAZIONI - PER POTER FRUIRE DEL SOSTEGNO DEL COMUNE - DEBONO FARNE RICHIESTA, PRESENTANDO OLTRE LA DOMANDA

ANCHE LO STATUTO E L'ATTO COSTITUTIVO NELLE FORME REGOLAMENTARI.

03. A TAL SCOPO, LE LIBERE ASSOCIAZIONI, DEVONO PRESENTARE ISTANZA AL COMUNE SOTTOSCRITTA DAL RAPPRESENTANTE DELLE MEDESIME.

NELL'ISTANZA DEVONO ESSERE INDICATI I FINI CHE SI PROPONE LA FORMA ASSOCIATIVA, L'ELENCO DEI CITTADINI RESIDENTI NEL COMUNE O CHE

OPERANO ABITUALMENTE NELLO STESSO. IL CONSIGLIO COMUNALE DOVRA' DELIBERARNE L'ACCETTAZIONE.

04. LE FORME ASSOCIATIVE, COME SOPRA DETERMIMATE, HANNO ACCESSO ALLE STRUTTURE COMUNALI AL FINE DI OTTENERE TUTTE LE INFORMAZIONI

PER POTER ESERCITARE LA LORO FUNZIONE DI PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITA' COMUNALE; L'ACCESSO AGLI ATTI COMUNALI E' DETERMINATO DAL

REGOLAMENTO DI CUI AL SUCCESSIVO ARTT. 22 .

05. LE STESSE FORME ASSOCIATIVE HANNO LA POSSIBILITA' DI PROPORRE PETIZIONI, ISTANZE E DI FORMULARE PROPOSTE RELATIVE AI FINI CHE

SI PROPONGONO NONCHE' POSSONO, IN ACCORDO CON LA GIUNTA, COLLABORARE PER L'ACQUISIZIONE DEL PARERE IN ORDINE AGLI ARGOMENTI IN

DISCUSSIONE.

06. IL COMUNE PROVVEDERA' A METTERE IN ATTO, COMPATIBILMENTE CON LE PROPRIE STRUTTURE E DISPONIBILITA' FINANZIARIE, TUTTI GLI

ACCORGIMENTI AFFINCHE' LE LIBERE ASSOCIAZIONI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO SIANO POSTE IN CONDIZIONE, DI OPERARE AL MEGLIO.

07. IL CONSIGLIO COMUNALE POTRA' COMUNQUE, IN OGNI MOMENTO, REVOCARE LA DELIBERAZIONE DI RICONOSCIMENTO ALLORQUANDO RITENGA, CON

ATTO MOTIVATO, CHE L'ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE NON RISPONDA AI FINI DICHIARATI OPPURE QUANDO L'ATTIVITA' STESSA NON SIA

IMPRONTATA DA SPIRITO PARTECIPATIVO E COLLABORATIVO E QUINDI NON SIA RIVOLTA ALLA TUTELA DEGLI INTERESSI DELLA COLLETTIVITA'.

ART. 11

GLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

01. IL COMUNE PUO' ADOTTARE INIZIATIVE AUTONOME AL FINE DI PROMUOVERE

ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI.

02. TALI ORGANISMI POSSONO ESSERE COSTITUITI ASSUMENDO A BASE L'INTERESSE DIRETTO DELLE PROFESSIONI, DELLE ARTI E DEI MESTIERI E DELLE RELATIVE ASSOCIAZIONI FORMALI NONCHE' DEI SINDACATI DEI LAVORATORI E DEI DATORI DI LAVORO.
03. GLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE ACQUISTANO VALORE - CONSULTIVO SU TUTTE LE QUESTIONI DI RILEVANTE INTERESSE CHE

L'AMMINISTRAZIONE VORRA' SOTTOPORRE.

04. I PARERI DEGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE DEBONO ESSERE DEFINITI PER ISCRITTO ED ENTRO I TERMINI FISSATI DAL REGOLAMENTO.
05. AGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE, POSSONO ESSERE EROGATE FORME DI INCENTIVAZIONE CON APPORTI DI NATURA FINANZIARIA

PATRIMONIALE.

ART. 12

INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

01. I CITTADINI ED I SOGGETTI PORTATORI DI INTERESSI COINVOLTI IN UN PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, HANNO FACOLTA' DI INTERVENIRVI, TRANNE CHE PER I CASI ESPRESSAMENTE ESCLUSI DALLA LEGGE E DAI REGOLAMENTI COMUNALI.

02. LA RAPPRESENTANZA DEGLI INTERESSI DA TUTELARE PUO' AVVENIRE AD OPERA SIA DEI SOGGETTI SINGOLI CHE DI SOGGETTI COLLETTIVI

RAPPRESENTATIVI DI INTERESSI SUPERINDIVIDUALI.

03. IL RESPONSABILE DEI PROCEDIMENTO, CONTESTUALMENTE ALL'INIZIO DELLO STESSO, HA L'OBBLIGO DI INFORMARE GLI INTERESSATI MEDIANTE COMUNICAZIONE PERSONALE CONTENENTE LE INDICAZIONI PREVISTE DALLA LEGGE.

04. IL REGOLAMENTO STABILISCE QUALI SIANO I SOGGETTI CUI LE DIVERSE CATEGORIE DI ATTI DEBBANO ESSERE INVIATI, NONCHE' I DIPENDENTI RESPONSABILI DEI RELATIVI PROCEDIMENTI OVVERO I MECCANISMI DI INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.

05. QUALORA SUSSISTANO PARTICOLARI ESIGENZE DI CELERITA' O IL NUMERO DEI DESTINATARI O LA INDETERMINATEZZA DEGLI STESSI LA RENDA PARTICOLARMENTE GRAVOSA, E' CONSENTITO PRESCINDERE DALLA COMUNICAZIONE, PROVVEDENDO A MEZZO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO O

ALTRI MEZZI, GARANTENDO, COMUNQUE ALTRE FORME DI IDONEA PUBBLICIZZAZIONE E INFORMAZIONE.

06. GLI AVENTI DIRITTO, ENTRO 30 GIORNI DALLA COMUNICAZIONE PERSONALE O DALLA PUBBLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO, POSSONO PRESENTARE

ISTANZE, MEMORIE SCRITTE, PROPOSTE E DOCUMENTI PERTINENTI ALL'OGGETTO DEL PROCEDIMENTO.

07. IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA, ENTRO 20 GIORNI DALLA RICEZIONE DELLE RICHIESTE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA 06 , DEVE

PRONUNCIARSI SULL'ACCOGLIMENTO O MENO E RIMETTERE LE SUE CONCLUSIONI ALL'ORGANO COMUNALE COMPETENTE ALL'EMANAZIONE DEL

PROVVEDIMENTO FINALE.

08. IL MANCATO O PARZIALE ACCOGLIMENTO DELLE RICHIESTE E DELLE SOLLECITAZIONE PERVENUTE DEVE ESSERE ADEGUATAMENTE MOTIVATO NELLA

PREMESSA DELL'ATTO E PUO' ESSERE PRECEDUTO DA CONTRADDITORIO ORALE.

09. SE L'INTERVENTO PARTECIPATIVO NON CONCERNE L'EMANAZIONE DI UN PROVVEDIMENTO, L'AMMINISTRAZIONE DEVE IN OGNI CASO ESPRIMERE

PER ISCRITTO, ENTRO 30 GIORNI, LE PROPRIE VALUTAZIONI SULL'ISTANZA, LA PETIZIONE E LA PROPOSTA.

10. I SOGGETTI DI CUI AL COMMA 10 HANNO ALTRESI' DIRITTO A PRENDERE VISIONE DI TUTTI GLI ATTI DEL PROCEDIMENTO, SALVO QUELLI CHE

IL REGOLAMENTO SOTTRAE ALL'ACCESSO.

11. LA GIUNTA POTRA' CONCLUDERE ACCORDI CON I SOGGETTI INTERVENUTI PER DETERMINARE IL CONTENUTO DISCREZIONALE DEL PROVVEDIMENTO.

ART. 13

FORME DI CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE

01. QUANDO L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE INTENDE ADOTTARE ATTI DI PROGRAMMAZIONE SOCIO-ECONOMICA O DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

CHE RIGUARDINO L'INTERA COLLETTIVITA' O COMUNQUE SIANO RITENUTI DI GRANDE RILEVANZA SOCIALE, POTRA' PROVVEDERE ALL'INDIZIONE DI ASSEMBLEE PUBBLICHE ANCHE SU BASE DI QUARTIERE O DI FRAZIONE: TALI ASSEMBLEE DOVRANNO ESSERE OPPORTUNAMENTE PUBBLICIZZATE.

02. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, NELL'ADOTTARE I PREDETTI ATTI, DOVRA' TENERE IN DEBITO CONTO LE RISULTANZE DELLE PREDETTE

ASSEMBLEE QUANDO LE PROPOSTE EMERSE SIANO COMPATIBILI CON GLI INTERESSI DELLA COLLETTIVITA' E CON CRITERI DI BUONA

AMMINISTRAZIONE OLTRE CHE SOTTO IL PROFILO FINANZIARIO.

ART. 14

ISTANZE

01. I CITTADINI, LE ASSOCIAZIONI, I COMITATI ED I SOGGETTI COLLETTIVI IN GENERE POSSONO RIVOLGERE AL SINDACO INTERROGAZIONI CON

LE QUALI SI CHIEDONO RAGIONI SU SPECIFICI ASPETTI DELL'ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE.

02. LA RISPOSTA ALL'INTERROGAZIONE VIENE FORNITA ENTRO IL TERMINE MASSIMO DI 30 GIORNI DAL SINDACO, O DAL SEGRETARIO, O DAL

DIPENDENTE RESPONSABILE A SECONDA DELLA NATURA POLITICA O GESTIONALE DELL'ASPETTO SOLLEVATO.

03. LE MODALITA' DELL'INTERROGAZIONE SONO INDICATE DAL REGOLAMENTO SULLA PARTECIPAZIONE, IL QUALE DEVE PREVEDERE I TEMPI, LA FORMA

SCRITTA O ALTRA IDONEA FORMA DI COMUNICAZIONE DELLA RISPOSTA, NONCHE' ADEGUATE MISURE DI PUBBLICITA' DELL'ISTANZA.

ART. 15

PETIZIONI

01. TUTTI I CITTADINI POSSONO RIVOLGERSI, IN FORMA COLLETTIVA, AGLI ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE PER SOLLECITARE L'INTERVENTO SU QUESTIONI DI INTERESSE GENERALE O PER ESPORRE COMUNI NECESSITA'.

02. IL REGOLAMENTO DI CUI AL COMMA 03 DELL' ARTT. 14 DETERMINA LA PROCEDURA DELLA PETIZIONE, I TEMPI, LE FORME DI PUBBLICITA' E L'ASSEGNAZIONE ALL'ORGANO COMPETENTE, IL QUALE PROCEDE ALL'ESAME E PREDISPONE LE MODALITA' DI INTERVENTO DEL COMUNE SULLA QUESTIONE

SOLLEVATA O DISPONE L'ARCHIVIAZIONE QUALORA NON RITENGA DI ADERIRE ALL'INDICAZIONE CONTENUTA NELLA PETIZIONE. IN QUEST'ULTIMO CASO, IL PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DELL'ESAME DA PARTE DELL'ORGANO COMPETENTE, DEVE ESSERE ESPRESSAMENTE MOTIVATO ED ADEGUATAMENTE

PUBBLICIZZATO.

03. LA PETIZIONE E' ESAMINATA DALL'ORGANO COMPETENTE ENTRO 60 GIORNI DALLA PRESENTAZIONE.
04. SE IL TERMINE PREVISTO AL COMMA 30 NON E' RISPETTATO, CIASCUN CONSIGLIERE PUO' SOLLEVARE LA QUESTIONE IN CONSIGLIO, CHIEDENDO RAGIONE AL SINDACO DEL RITARDO O PROVOCANDO UNA DISCUSSIONE SUL CONTENUTO DELLA PETIZIONE. IL SINDACO E' COMUNQUE TENUTO A PORRE LA

PETIZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO.

05. LA PROCEDURA SI CHIUDE IN OGNI CASO CON UN PROVVEDIMENTO ESPRESSO, DI CUI E' GARANTITA AL SOGGETTO PROPONENTE LA COMUNICAZIONE.

ART. 16

PROPOSTE

01. IL 20% DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE PUO' AVANZARE PROPOSTE PER L'ADOZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI CHE IL SINDACO TRASMETTE ENTRO 45 GIORNI SUCCESSIVI ALL'ORGANO COMPETENTE, CORREDATE DEL PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI E DEL SEGRETARIO, NONCHE'

DELL'ATTESTAZIONE RELATIVA ALLA COPERTURA FINANZIARIA.

02. L'ORGANO COMPETENTE DEVE SENTIRE I PROPONENTI DELL'INIZIATIVA ENTRO 30 GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA PROPOSTA.
03. TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ED I PROPONENTI SI PUO' GIUNGERE ALLE STIPULAZIONE DI ACCORDI, NEL RISPETTO DI QUANTO STABILITO NELL' ARTT. 11 LEGGE 241/1990 , NEL PERSEGUIMENTO DEL PUBBLICO INTERESSE AL FINE DI DETERMINARE IL CONTENUTO DEL

PROVVEDIMENTO FINALE PER CUI E' STATA PROMOSSA L'INIZIATIVA POPOLARE.

04. TUTTE LE ISTANZE, LE PROPOSTE E LE PETIZIONI DEBBONO ESSERE REGOLARMENTE FIRMATE. LE FIRME DEVONO ESSERE AUTENTICATE NELLE FORME DI LEGGE A PENA DI INAMMISSIBILITA' DELLE STESSE.

ART. 17

REFERENDUM CONSULTIVO

01. SONO PREVISTI REFERENDUM CONSULTIVI IN TUTTE LE MATERIE DI ESCLUSIVA COMPETENZA COMUNALE, AL FINE DI SOLLECITARE

MANIFESTAZIONI DI VOLONTA' CHE DEVONO TROVARE SINTESI NELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

02. NON POSSONO ESSERE INDETTI REFERENDUM: IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI E DI TARIFFE, SU ATTIVITA' AMMINISTRATIVE VINCOLATE DA

LEGGI STATALI O REGIONALI, SU MATERIE CHE SONO GIA' STATE OGGETTO DI CONSULTAZIONE REFERENDARIA NELL'ULTIMO QUINQUENNIO.

03. SOGGETTI PROMOTORI DEL REFERENDUM POSSONO ESSERE:

A) IL 25% DEI CITTADINI AVENTI DIRITTO AL VOTO; .

B) IL CONSIGLIO COMUNALE.

04. IL REFERENDUM E' VALIDO SE HA PARTECIPATO AL VOTO ALMENO IL 50% DEGLI AVENTI DIRITTO E LA PROPOSTA SI INTENDE APPROVATA OVE I

VOTI AD ESSA FAVOREVOLI SUPERINO IL 50% DEI VOTANTI. IL CONSIGLIO COMUNALE NE VALUTA CON TEMPESTIVITA' IL RISULTATO IN APPOSITA

SEDUTA AI SENSI E NEI MODI CHE SARANNO PREVISTI NEL REGOLAMENTO CHE DETERMINERA' ANCHE LE MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA

CONSULTAZIONE.

ART. 18

EFFETTI DEL REFERENDUM

01. ENTRO 60 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEL RISULTATO DA PARTE DEL SINDACO, IL CONSIGLIO DELIBERA I RELATIVI E CONSEGUENTI ATTI DI

INDIRIZZO.

02. IL MANCATO RECEPIMENTO DELLE INDICAZIONI REFERENDARIE DEVE ESSERE DELIBERATO, CON ADEGUATE MOTIVAZIONI, DALLA MAGGIORANZA DEI

CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

ART. 19

IL DIFENSORE CIVICO

01. IL COMUNE PUO' PREVEDERE L'ISTITUZIONE DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO AL FINE DELLA GARANZIA, DELL'IMPARZIALITA' E DEL BUON

ANDAMENTO DELLA AMMINISTRAZIONE COMUNALE STESSA.

02. COMPITO DEL DIFENSORE CIVICO E' QUELLO DI SEGNALARE, AGLI ORGANI COMPETENTI, AD ISTANZA DI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI,

OPPURE DI FORMAZIONI SOCIALI E SINDACALI RICONOSCIUTE, GLI ABUSI, LE DISFUNZIONI, LE CARENZE ED I RITARDI DELL'AMMINISTRAZIONE

NEI CONFRONTI DEI CITTADINI.

03. TALI "SEGNALAZIONI" PUO' EFFETTUARLE ANCHE DI PROPRIA INIZIATIVA.

ART. 20

L'ELEZIONE DEL DIFENSORE CIVICO MEZZI E PREROGATIVE

01. IL DIFENSORE CIVICO E' ELETTO DAL CONSIGLIO COMUNALE ED E' SCELTO FRA I CITTADINI RESIDENTI NEL COMUNE, CHE, PER PREPARAZIONE ED ESPERIENZA, DIANO LA MASSIMA GARANZIA DI INDIPENDENZA, OBIETTIVITA', SERENITA' DI GIUDIZIO E COMPETENZA GIURIDICO

AMMINISTRATIVA; L'ELEZIONE E' VALIDA SE IL CANDIDATO OTTIENE LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTI DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

02. EGLI RESTA IN CARICA 05 ANNI, PUO' ESSERE REVOCATO, MA PUO' ESSERE RIELETTO NELLE STESSE FORME NON PIU' DI UN'ALTRA VOLTA.

03. IL DIFENSORE CIVICO E' FUNZIONARIO ONORARIO . EGLI GIURA DAVANTI AL CONSIGLIO COMUNALE - PRIMA DI ASSUMERE L'INCARICO SECONDO

LA FORMULA DELL' ARTT. 11 DEL D.P.R. 10 GENNAIO 1957 N. 03 .

04. IL DIFENSORE CIVICO SVOLGE LA SUA FUNZIONE GRATUITAMENTE.

05. IL DIFENSORE CIVICO POTRA' AVVALERSI DELLA COLLABORAZIONE DEI DIPENDENTI COMUNALI.

06. L'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO HA SEDE PRESSO IDONEI LOCALI MESSI A DISPOSIZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, DI ATTREZZATURE E DI QUANT'ALTRO NECESSARIO PER IL BUON FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO STESSO;

07. IL DIFENSORE CIVICO PUO' INTERVENIRE, SU RICHIESTA DI CITTADINI SINGOLI

O ASSOCIATI O DI PROPRIA INIZIATIVA, PRESSO L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, LE AZIENDE SPECIALI, LE ISTITUZIONI, I CONCESSIONARI DI SERVIZI, LE SOCIETA' CHE GESTISCONO SERVIZI PUBBLICI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE, PER ACCERTARE CHE IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO ABBA REGOLARE CORSO E CHE GLI

ATTI SIANO CORRETTAMENTE E TEMPESTIVAMENTE EMANATI.

ART. 21

RAPPORTI CON IL CONSIGLIO

01. IL DIFENSORE CIVICO PRESENTA, ENTRO IL MESE DI MARZO, LA RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO PRECEDENTE, INDICANDO LE DISFUNZIONI RISCONTRATE, SUGGERENDO RIMEDI PER LA LORO ELIMINAZIONE E FORMULANDO PROPOSTE TESE A MIGLIORARE IL BUON ANDAMENTO E

L'IMPARZIALITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

02. LA RELAZIONE VIENE DISCUSSA DAL CONSIGLIO NELLA SESSIONE PRIMAVERILE E RESA PUBBLICA.
03. IN CASI DI PARTICOLARE IMPORTANZA O COMUNQUE MERITEVOLI DI URGENTE SEGNALAZIONE, IL DIFENSORE PUO', IN QUALSIASI MOMENTO,

FARNE RELAZIONE AL CONSIGLIO.

ART. 22

IL DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

01. TUTTI GLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE SONO PUBBLICI AD ECCEZIONE DI QUELLI RISERVATI PER ESPRESSA INDICAZIONE DI LEGGE O PER EFFETTO DI UNA TEMPORANEA O MOTIVATA DICHIARAZIONE DEL SINDACO CHE NE VIETI L'ESIBIZIONE, CONFORMEMENTE A QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO CHE DOVRA' ESSERE EMANATO NEL RISPETTO DELLE NORME DETTATE DALLA LEGGE 07.08.90 , N. 241 CONCERNENTE NUOVE NORME IN MATERIA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DI DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI.
02. IL REGOLAMENTO PREDETTO DOVRA' ASSICURARE AI CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI E DISCIPLINARI IL RILASCIO DI COPIE DI ATTI PREVIO PAGAMENTO DEL RIMBORSO DEL COSTO DI RIPRODUZIONE, SALVE LE DISPOSIZIONI VIGENTI

IN MATERIA DI BOLLO, NONCHE' DIRITTI DI RICERCA E DI MISURA.

03. IL REGOLAMENTO STESSO INDIVIDUERA' I RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI CON NORME DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI;
DETERA' NORME PER ASSICURARE AI CITTADINI L'INFORMAZIONE SULLO STATO DEGLI ATTI E DELLE PROCEDURE SULL'ORDINE DI ESAME DI
DOMANDE, PROGETTI E PROVVEDIMENTI CHE COMUNQUE LI RIGUARDANO, COME PREVISTO DALLA GIA' RICHIAMATA LEGGE 07.08.90 N. 241 .
04. IL REGOLAMENTO DOVRA' ASSICURARE IL DIRITTO DI ACCEDERE IN GENERALE ALLE INFORMAZIONI DI CUI E' IN POSSESSO L'AMMINISTRAZIONE.
05. L'AMMINISTRAZIONE ASSICURA L'ACCESSO ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI AGLI ENTI, ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO ED ALLE

ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE AI SENSI DEL PRESENTE STATUTO.

06. L'ENTE DEVE, DI NORMA, AVVALERSI, OLTRE CHE DEI SISTEMI TRADIZIONALI DELLA NOTIFICAZIONE E DELLA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO ANCHE DEI MEZZI DI COMUNICAZIONE RITENUTI PIU' IDONEI AD ASSICURARE IL MASSIMO DI CONOSCENZA DEGLI ATTI.
07. L'INFORMAZIONE DEVE ESSERE ESATTI, TEMPESTIVA, INEQUIVOCABILE, COMPLETA E, PER GLI ATTI AVENTI UNA PLURALITA' INDISTINTA DI

DESTINATARI, DEVE AVERE CARATTERE DI GENERALITA'.

TITOLO 03

SERVIZI

ART. 23

I SERVIZI PUBBLICI LOCALI

01. IL COMUNE NELL'AMBITO DELLE PROPRIE COMPETENZE, PROVVEDE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI, CHE ABBIANO PER OGGETTO LA PRODUZIONE DI BENI E LE ATTIVITA' RIVOLTE A REALIZZARE FINI SOCIALI E A PROMUOVERE LO SVILUPPO ECONOMICO DELLA COMUNITA' LOCALE.
02. I SERVIZI RISERVATI IN VIA ESCLUSIVA AL COMUNE SONO STABILITI DALLA LEGGE.
03. IL COMUNE PUO' GESTIRE I SERVIZI PUBBLICI IN ECONOMIA, IN CONCESSIONE A TERZI, A MEZZO DI AZIENDA SPECIALE, A MEZZO DI ISTITUZIONE, A MEZZO DI SOCIETA' DI CAPITALI AVENTI NATURA GIURIDICA DI S.P.A. A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE.
04. PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI IL COMUNE PREVEDE APPOSITI REGOLAMENTI.

ART. 24

L'ISTITUZIONE DEI SERVIZI SOCIALI

01. PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE IL COMUNE PUO' PREVEDERE LA COSTITUZIONE DI UN'APPOSITA ISTITUZIONE.
02. L'ISTITUZIONE E' ORGANISMO STRUMENTALE DEL COMUNE DOTATO DI AUTONOMIA GESTIONALE.
03. ORGANI DELL'ISTITUZIONE SONO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IL PRESIDENTE E IL DIRETTORE, AL QUALE COMPETE LA

RESPONSABILITA' GESTIONALE.

04. IL DIRETTORE E' NOMINATO E PUO' ESSERE REVOCATO CON DELIBERA DELLA GIUNTA.
05. IL DIRETTORE DELL'ISTITUZIONE PUO' ESSERE UN DIPENDENTE COMUNALE O UN FUNZIONARIO NON DIPENDENTE.
06. AL DIRETTORE E AL RESTANTE PERSONALE RELATIVO ALL'ORGANICO DELLA ISTITUZIONE S'APPLICANO GLI ACCORDI DI COMPARTO DI CUI ALL' ARTT. 06 DELLA LEGGE 29 MARZO 1983 N. 93 COME PER GLI IMPIEGATI DEL COMUNE.
07. LO STATO GIURIDICO, IL TRATTAMENTO ECONOMICO, LA DISCIPLINA, LA FORMAZIONE DEL RAPPORTO E LA CESSAZIONE DALL'IMPIEGO DEI DIPENDENTI DELL'ISTITUZIONE E' DEL TUTTO ANALOGO A QUELLO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE.
08. IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE, COMPOSTO DA 07 MEMBRI, SU PROPOSTA DEI SINDACO, E' ELETTO DAL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA DI VOTI - NEL RISPETTO PROPORZIONALE DELLA MINORANZA - E DURA IN CARICA 05 ANNI. DAL SENO DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE SI ELEGGE IL PRESIDENTE ENTRO 45 GIORNI DALL'AVVENUTA ELEZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO.
09. IL PRESIDENTE, DOPO ELETTO, GIURA NELLE MANI DEL SINDACO CON LA FORMULA DI CUI ALL' ARTT. 11 DEL D.P.R. 10 GENNAIO 1957 N. 03 .
10. I MEMBRI DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE POSSONO ESSERE TOTALMENTE O PARZIALMENTE RAPPRESENTATIVI DI FORMAZIONE SOCIALI O

ORGANIZZAZIONI SINDACALI.

11. LA CARICA DI PRESIDENTE E' INCOMPATIBILE CON QUELLA DI CONSIGLIERE COMUNALE.
12. LA REVOCA DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AVVIENE CON LA STESSA PROCEDURA DELL'ELEZIONE.
13. IN CASO DI DIMISSIONI, VACANZA, INCOMPATIBILITA' SOPRAVVENUTE O PER QUALSIASI ALTRA CAUSA, IL CONSIGLIO COMUNALE PROVVEDE ALLA REINTEGRAZIONE DELL'ORGANO COLLEGIALE CON LE STESSA PROCEDURE E CRITERI PER L'ELEZIONE.
14. DOPO LA SCADENZA DEL QUINQUENNIO E FINO ALLA ELEZIONE DEL NUOVO CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE IL VECCHIO CONSIGLIO RESTA IN CARICA PER IL PRINCIPIO DELLE PROROGATIO E PER L'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE.

ART. 25

IL FUNZIONAMENTO DELLA ISTITUZIONE PER I SERVIZI SOCIALI

01. IL COMUNE CON DELIBERA DI COSTITUZIONE DELL'ISTITUZIONE PER I SERVIZI SOCIALI ADOTTA GLI ADEMPIMENTI SEGUENTI:

- A) CONFERISCE IL CAPITALE DI DOTAZIONE, COSTITUITO DAI BENI MOBILI ED IMMOBILI ED IL CAPITALE FINANZIARIO.
- B) APPROVA UN APPOSITO REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI, DELLE STRUTTURE E DEGLI UFFICI DELL'ISTITUZIONE;
- C) APPROVA UNO SCHEMA DI REGOLAMENTO DI CONTABILITA';
- D) DOTA L'ISTITUZIONE DEL PERSONALE OCCORRENTE AL BUON FUNZIONAMENTO E PER IL PERSEGUIMENTO DEGLI SCOPI.

02. IL COMUNE, CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE, DETERMINA LE FINALITA' E GLI INDIRIZZI DELLA ISTITUZIONE PER I SERVIZI

SOCIALI, AI QUALI IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DELLA ISTITUZIONE STESSA DOVRA' UNIFORMARSI.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE HA, ALTRESI', L'OBBLIGO DEGLI ADEMPIMENTI SEGUENTI:

- A) ESERCITARE LA VIGILANZA MEDIANTE L'APPOSITO ASSESSORATO DELEGATO AI SERVIZI SOCIALI E CON L'INTERVENTO, ALTRESI', DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL COMUNE, CHE RELAZIONERANNO ANNUALMENTE AL CONSIGLIO COMUNALE E QUANDO SI

RENDESSE ALTRESI' NECESSARIO:

- B) VERIFICARE IN GIUNTA PRIMA ED IN CONSIGLIO COMUNALE POI RISULTATI DELLA GESTIONE SULLA BASE DI APPOSITA RELAZIONE DI CUI ALLA LETT. B) PRECEDENTE;
- C) PROVVEDERE ALLA COPERTURA DEGLI EVENTUALI COSTI SOCIALI CON IL BILANCIO COMUNALE.

04. L'ISTITUZIONE, E PER ESSA GLI ORGANI PREPOSTI, DEVE INFORMARE LA PROPRIA ATTIVITA' AI CRITERI DI EFFICACIA, EFFICIENZA ED

ECONOMICITA'. ESSA HA L'OBBLIGO DEL PAREGGIO DI BILANCIO DA PERSEGUIRE ATTRAVERSO L'EQUILIBRIO DEI COSTI E DEI RICAVI, COMPRESI I

TRASFERIMENTI.

05. IL REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE ESERCITA ANCHE LE SUE FUNZIONI NEI CONFRONTI DELL'ISTITUZIONE PER I SERVIZI SOCIALI.

ART. 26

LE AZIENDE SPECIALI

01. PER LA GESTIONE DI PIU' SERVIZI DI RILEVANZA ECONOMICA ED IMPRENDITORIALE IL COMUNE PUO' COSTITUIRE UNA O PIU' AZIENDE SPECIALI.
02. L'AZIENDA SPECIALE E' ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE DOTATO DI PERSONALITA' GIURIDICA, DI AUTONOMIA IMPRENDITORIALE E DI PROPRIO STATUTO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE.
03. ORGANI DELL'AZIENDA SPECIALE SONO: IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE, IL PRESIDENTE E IL DIRETTORE, AL QUALE COMPETE LA RESPONSABILITA' GESTIONALE.
04. LA NOMINA E LA REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI SPETTANO AL CONSIGLIO COMUNALE CON LE MODALITA' DI CUI AI SUCCESSIVI COMMI 09 , 10 , 11 . IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE RISPETTERA' NELLA ELEZIONE LA COMPOSIZIONE ED I DIRITTI DELLE MAGGIORANZE E MINORANZE. IL DIRETTORE E' SCELTO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN BASE A CURRICULUM PERSONALE. IL PRESIDENTE E' ELETTO NEL SENO DEL CONSIGLIO

D'AMMINISTRAZIONE.

05. IL REGOLAMENTO AZIENDALE E' ADOTTATO DAL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE.
06. IL COMUNE, CON DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, CONFERISCE IL CAPITALE DI DOTAZIONE; DETERMINA LE FINALITA' E GLI INDIRIZZI, APPROVA GLI ATTI FONDAMENTALI, ESERCITA LA VIGILANZA, VERIFICA I RISULTATI DI GESTIONE; PROVVEDE ALLA COPERTURA DEGLI

EVENTUALI COSTI SOCIALI.

07. LO STATUTO DELL'AZIENDA SPECIALE PREVEDE UN APPOSITO ORGANO DI REVISIONE, NONCHE' FORME AUTONOME DI VERIFICA GESTIONALE.
08. ULTERIORI SPECIFICAZIONI E DISCIPLINE PER LE AZIENDE SPECIALI SONO STABILITE DALLA LEGGE VIGENTE.
09. LE CANDIDATURE ALLE CARICHE DI PRESIDENTE E DI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'AZIENDA SPECIALE SONO PROPOSTE DAL SINDACO, AL CONSIGLIO COMUNALE E DALLO STESSO APPROVATE, IN SEDUTA PUBBLICA, CON IL VOTO FAVOREVOLE ESPRESSO, IN FORMA PALESE,

DALLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI.

10. IL PRESIDENTE ED IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CESSANO DALLA CARICA IN CASO DI APPROVAZIONE, NEI LORO CONFRONTI, DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA, CON LE MODALITA' STABILITE DALL' ARTT. 37 LEGGE 142/90 ;

11. CON LE STESSE MODALITA' STABILITE PER GLI ASSESSORI DALL' ARTT. 41 DEL PRESENTE STATUTO, IL CONSIGLIO COMUNALE PROCEDE, SU PROPOSTA DEL SINDACO, ALLA SOSTITUZIONE DEL PRESIDENTE O DI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DIMISSIONARI, CESSATI DALLA CARICA O REVOCATI DAL CONSIGLIO COMUNALE SU PROPOSTA DEL SINDACO.

ART. 27

ALTRE FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI

01. QUALORA IL COMUNE NE RAVVISI LA OPPORTUNITA', LA CONVENIENZA, LA ECONOMICITA' E L'EFFICACIA, PUO' ADOTTARE SOLUZIONI DIVERSE

ED ARTICOLATE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI.

02. LE FORME DI GESTIONE POSSONO ESSERE ANCHE LE SEGUENTI:

A) LE CONVENZIONI APPOSITE TRA IL COMUNE E LA PROVINCIA;

B) I CONSORZI APPOSITI TRA IL COMUNE E LA PROVINCIA E/O TRA ENTI LOCALI DIVERSI;

C) GLI ACCORDI DI PROGRAMMA;

D) L'UNIONE DEI COMUNI.

03. LE DECISIONI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO SU PROPOSTA DEL SINDACO SPETTANO SEMPRE AL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 28

CONVENZIONI

01. IL COMUNE PUO' STIPULARE CON LA PROVINCIA O CON ALTRI COMUNI APPOSITE CONVENZIONI AL FINE DI SVOLGERE IN MODO COORDINATO

FUNZIONI E SERVIZI DETERMINANTI.

02. LE CONVENZIONI PRESUPPONGONO L'INDIVIDUAZIONE DI SERVIZI O DELLE FUNZIONI CHE POSSONO ESSERE MEGLIO GESTITI IN TAL FORMA E CHE

NON RICHIEDONO FIGURE PIU' COMPLESSE DI COOPERAZIONE, CON LA CONSEGUENTE CREAZIONE DI STRUTTURE PARTICOLARI.

03. NELLA DELIBERAZIONE CONSILIARE DI APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE, SI DOVRA' DARE ATTO DELLE RAGIONI TECNICHE,

ECONOMICHE E DI OPPORTUNITA' SOCIALE DEL RICORSO AL CONVENZIONAMENTO E, NELLO SCHEMA DI CONVENZIONE STESSO, SI DOVRANNO DELINEARE

CON CHIAREZZA LE MODALITA' DELLA GESTIONE; IN PARTICOLARE DOVRANNO ESSERE SPECIFICATI I FINI, LA DURATA, LE FORME DI CONSULTAZIONE

TRA GLI ENTI CONVENZIONATI, I RAPPORTI FINANZIARI ED I RECIPROCI OBBLIGHI E GARANZIE.

04. IL COMUNE PARTECIPA A CONVENZIONI OBBLIGATORIE AI SENSI DEL 03 COMMA DELL' ARTT. 24 DELLA LEGGE 08.06.90 N. 142 :

ART. 29

CONSORZI

01. IL COMUNE PUO' COSTITUIRE UN CONSORZIO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI UNO O PIU' SERVIZI SECONDO LE NORME PREVISTE, IN QUANTO COMPATIBILI, PER LE AZIENDE SPECIALI DALL' ARTT. 23 DELLA LEGGE 08.06.90 N. 142 , FACENDO RICORSO ALLO STRUMENTO DELLA CONVENZIONE

AI SENSI DELL' ARTT. 24 DELLA STESSA LEGGE E DEL PRECEDENTE ARTT. 28 .

02. IL CONSORZIO HA PERSONALITA' GIURIDICA ED UNO STATUTO ADOTTATO DAI CONSIGLI DEGLI ENTI LOCALI CHE AD ESSO PARTECIPANO A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI, AI SENSI DEL COMMA 02 DELL' ARTT. 25 DELLA LEGGE 08.06.90 N. 142 . ANCHE LA CONVENZIONE DEVE

ESSERE APPROVATA CON LE STESSA MODALITA'.

03. GLI ORGANI DEL CONSORZIO SONO:

- L'ASSEMBLEA COME DETERMINATA DAL COMMA 04 DELL' ARTT. 25 DELLA LEGGE 08.06.90 N. 142
- IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
- IL PRESIDENTE
- IL DIRETTORE A1 QUALE COMPETE LA RESPONSABILITA' GESTIONALE.

04. LA CONVENZIONE DOVRA', TRA L'ALTRO, PREVEDERE LA TRASMISSIONE AGLI ENTI ADERENTI DEGLI ATTI FONDAMENTALI DEL CONSORZIO CHE

SONO:

- IL BILANCIO DI PREVISIONE E LE SUE VARIAZIONI
- I PROGRAMMI DI INTERVENTO E LE LORO VARIAZIONI
- IL CONTO CONSUNTIVO
- IL REGOLAMENTO E LA PIANTA ORGANICA E LE LORO VARIAZIONI
- GLI ATTI DI NOMINA DEGLI ORGANI.

05. IL COMUNE PARTECIPA A CONVENZIONI OBBLIGATORIE AI SENSI DEL COMMA 03 ARTT. 24 DELLA LEGGE 08.06.90 N. 142
06. I CONSORZI COSTITUITI DIVENGONO GIURIDICAMENTE ESISTENTI NEL MOMENTO IN CUI, DOPO CHE ABBIANO ACQUISITO L'ESECUTIVITA' TUTTE LE DELIBERAZIONI DI APPROVAZIONE DELLE CONVENZIONI E DELLO STATUTO DEL CONSORZIO, LA CONVENZIONE MEDESIMA VENGA SOTTOSCRITTA DA TUTTI

I RAPPRESENTANTI DEL COMUNI E PROVINCE PARTECIPANTI.

07. SI RICHAMA IL COMMA 04 DELL' ARTT. 25 DELLA LEGGE 08.06.90 N. 142 CHE FA DIVIETO DI COSTITUIRE PIU' DI UN CONSORZIO FRA GLI STESSI COMUNI E PROVINCE.

ART. 30

ACCORDI DI PROGRAMMA

- 01. IL COMUNE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE, INTERVENTI O PROGRAMMI PREVISTI IN LEGGI SPECIALI O SETTORIALI CHE NECESSITANO**
DELL'ATTIVAZIONE DI UN PROCEDIMENTO COMPLESSO PER IL COORDINAMENTO E L'INTEGRAZIONE DELL'ATTIVITA' DI PIU' SOGGETTI INTERESSATI,

PROMUOVE E CONCLUDE ACCORDI DI PROGRAMMA.

- 02. L'ACCORDO, OLTRE ALLE FINALITA' PERSEGUITE, DEVE PREVEDERE LE FORME PER L'ATTIVAZIONE DELL'EVENTUALE ARBITRATO E DEGLI**

INTERVENTI SURROGATORI ED, IN PARTICOLARE:

- A) DETERMINARE I TEMPI E LE MODALITA' DELLE ATTIVITA' PREORDINATE E NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DELL'ACCORDO;
B) INDIVIDUARE ATTRAVERSO STRUMENTI APPROPRIATI, QUALI IL PIANO FINANZIARIO, I COSTI, LE FONTI DI FINANZIAMENTO E LE RELATIVE

REGOLAZIONI DEI RAPPORTI FRA GLI ENTI COINVOLTI;

- C) ASSICURARE IL COORDINAMENTO DI OGNI ALTRO CONNESSO ADEMPIMENTO;

- 03. IL SINDACO DEFINISCE E STIPULA L'ACCORDO, CON L'OSSERVANZA DELLE FORMALITA' PREVISTE DALLA LEGGE E NEL RISPETTO DELLE**

FUNZIONE ATTRIBUITE CON LO STATUTO.

TITOLO 04

ORDINAMENTO STRUTTURALE

ART. 31

ORGANI

01. SONO ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE: IL CONSIGLIO, LA GIUNTA ED IL

SINDACO.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE E' ORGANO DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO.
03. LA GIUNTA E' ORGANO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA.
04. IL SINDACO E' ORGANO MONOCRATICO. EGLI E' IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE. E' CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE,

UFFICIALE DI GOVERNO PER I SERVIZI DI COMPETENZA STATALE.

ART. 32

CONSIGLIO COMUNALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, RAPPRESENTANDO L'INTERA COMUNITA', DETERMINA L'INDIRIZZO ED ESERCITA IL CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO.
02. IL CONSIGLIO, COSTITUITO IN CONFORMITA' ALLA LEGGE, HA AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E FUNZIONALE.
03. IL CONSIGLIO COMUNALE ESERCITA LE POTESTA' E LE COMPETENZE PREVISTE DALLA LEGGE E SVOLGE LE SUE ATTRIBUZIONI CONFORMANDOSI AI PRINCIPI, AI CRITERI, ALLE MODALITA' ED AI PROCEDIMENTI STABILITI NEL PRESENTE STATUTO E NELLE NORME REGOLAMENTARI.
04. IMPRONTA L'AZIONE COMPLESSIVA DELL'ENTE AI PRINCIPI DI PUBBLICITA', TRASPARENZA E LEGALITA' AI FINI DI ASSICURARE IL BUON

ANDAMENTO E L'IMPARZIALITA'.

05. NELL'ADOZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI PRIVILEGIA IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE, PERSEGUENDO IL RACCORDO CON LA PROGRAMMAZIONE PROVINCIALE, REGIONALE E STATALE.
06. GLI ATTI FONDAMENTALI DEVONO CONTENERE LA INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DELLE FINALITA' DA RAGGIUNGERE E LA DESTINAZIONE DELLE RISORSE E DEGLI STRUMENTI NECESSARI ALL'AZIONE DA SVOLGERE.
07. L'ESERCIZIO DELLA POTESTA' E DELLE FUNZIONI CONSILIARI NON PUO' ESSERE DELEGATO.
08. ISPIRA LA PROPRIA AZIONE AL PRINCIPIO DI SOLIDARIETA'.

ART. 33

SESSIONI E CONVOCAZIONE

01. L'ATTIVITA' DEL CONSIGLIO SI SVOLGE IN SESSIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE.
02. SONO SESSIONI ORDINARIE QUELLE CONVOCATE DAL PRIMO GENNAIO AL 15 LUGLIO E DAL PRIMO SETTEMBRE AL 31 DICEMBRE DI CIASCUN ANNO.

03. AI FINI DELLA CONVOCAZIONE, SONO COMUNQUE ORDINARIE LE SEDUTE NELLE QUALI VENGONO ISCRITTE LE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE

PREVISTE DALL' ARTT. 32/2 LETTERA B) DELLA LEGGE 142/90 .

04. IL CONSIGLIO E' CONVOCATO DAL SINDACO CHE FORMULA L'ORDINE DEL GIORNO SENTITA LA GIUNTA COMUNALE E NE PRESIEDE I LAVORI,

SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO.

ART. 34

COMMISSIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' ISTITUIRE NEL SUO SENO COMMISSIONI PERMANENTI, TEMPORANEE O SPECIALI.

02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA IL LORO NUMERO, LE MATERIE DI COMPETENZA, IL FUNZIONAMENTO E LA LORO COMPOSIZIONE NEL RISPETTO DEL

CRITERIO PROPORZIONALE.

03. LE COMMISSIONI POSSONO INVITARE A PARTECIPARE AI PROPRI LAVORI SINDACO, ASSESSORI, ORGANISMI ASSOCIATIVI FUNZIONARI E RAPPRESENTANTI DI FORZE SOCIALI, POLITICHE ED ECONOMICHE PER L'ESAME DI SPECIFICI ARGOMENTI.

04. LE COMMISSIONI SONO TENUTE A SENTIRE IL SINDACO E GLI ASSESSORI OGNI QUALVOLTA QUESTI LO RICHIEDANO.

ART. 35

ATTRIBUZIONI DELLE COMMISSIONI

01. COMPITO PRINCIPALE DELLE COMMISSIONI PERMANENTI E' L'ESAME PREPARATORIO DEGLI ATTI DELIBERATIVI DEL CONSIGLIO AL FINE DI

FAVORIRE IL MIGLIOR ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELL'ORGANO STESSO.

02. COMPITO DELLE COMMISSIONI TEMPORANEE E DI QUELLE SPECIALI E' L'ESAME DI MATERIE RELATIVE A QUESTIONI DI CARATTERE PARTICOLARE O

GENERALE INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO COMUNALE.

03. IL REGOLAMENTO DETERMINA I POTERI DELLE COMMISSIONI E NE DISCIPLINA L'ORGANIZZAZIONE E LE FORME DI PUBBLICITA' DEI LAVORI.

ART. 36

CONSIGLIERI

1. la posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge: essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.

1 Bis - (nuova formulazione)

Ai sensi dell'art. n. 67 del D.lgs. 267/2000 i Consiglieri, Assessori e Sindaco possono essere nominati componenti dei Consigli di Amministrazioni, Consorzi, Aziende, Istituti, Società di Capitali a partecipazioni minoritarie del comune purchè non sussista nei confronti dei suindicati organismi un potere di controllo, vigilanza di coordinamento del personale, o una capacità di incidenza sulle vicende dei suindicati organismi, da parte del Comune di Masate.

2. Per consigliere anziano si considera colui che ha conseguito la

maggior cifra individuale di voti e la cifra individuale di ciascun candidato è costituita dal numero dei voti riportati nella lista cui appartiene aumentata dei voti di preferenza. In caso di parità considerasi anziano il più vecchio d'età.

3 - (nuova formulazione).

Le dimissioni dalla carica di consiglieri sono indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere assunte, immediatamente al protocollo dell'Ente, nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal Protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'art. 141”.

ART. 37

DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

01. LE MODALITA' E LE FORME DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI INIZIATIVA E DI CONTROLLO DEL CONSIGLIERE COMUNALE, PREVISTI DALLA LEGGE,

SONO DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO.

ART. 38

GRUPPI CONSILIARI

01. I CONSIGLIERI POSSONO COSTITUIRSI IN GRUPPI, SECONDO QUANTO PREVISTO NEL REGOLAMENTO E NE DANNO COMUNICAZIONE AL SEGRETARIO

COMUNALE. QUALORA NON SI ESERCITI TALE FACOLTA' O NELLE MORE DELLA DESIGNAZIONE, I CAPIGRUPPO SONO INDIVIDUATI NEI CONSIGLIERI, NON

COMPONENTI LA GIUNTA, CHE ABBIANO RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI PER OGNI LISTA.

02. IL REGOLAMENTO PUO' PREVEDERE LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO E LE RELATIVE ATTRIBUZIONI.

ART. 39

GIUNTA COMUNALE

01. LA GIUNTA E' L'ORGANO DI GOVERNO DEL COMUNE.

02. IMPRONTA LA PROPRIA ATTIVITA' AI PRINCIPI DELLA COLLEGIALITA', DELLA TRASPARENZA E DELLA EFFICIENZA.

03. ADOTTA TUTTI GLI ATTI CONCRETI, IDONEI AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI

OBIETTIVI E DELLA FINALITA' DELL'ENTE NEL QUADRO DEGLI INDIRIZZI GENERALI ED IN ATTUAZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI - APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE.

04. ESAMINA COLLEGIALMENTE GLI ARGOMENTI DA PROPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 40

ELEZIONE E PREROGATIVE

01. LA GIUNTA E' ELETTA NEI TERMINI E CON LE MODALITA' STABILITE DALLA LEGGE, SULLA BASE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATIVO PRESENTATO

AL SEGRETARIO DEL COMUNE,

02. LE CAUSE DI INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA', LA POSIZIONE GIURIDICA, LO STATUS DEI COMPONENTI SONO DISCIPLINATI DALLA

LEGGE.

03. OLTRE AI CASI DI INCOMPATIBILITA' PREVISTI DAL COMMA 02 NON POSSONO CONTEMPORANEAMENTE FAR PARTE DELLA GIUNTA GLI ASCENDENTI

ED I DISCENDENTI, L'ADOTTANTE, L'ADOTTATO, I FRATELLI, I CONIUGI E GLI AFFINI DI PRIMO GRADO.

04. II SINDACO E GLI ASSESSORI, RESTANO IN CARICA FINO ALL'INSEDIAMENTO DEI SUCCESSORI.

ART. 41

LA MOZIONE DI SFIDUCIA, LA REVOCA E LA SOSTITUZIONE

01. II VOTO DEL CONSIGLIO COMUNALE CONTRARIO AD UNA PROPOSTA DELLA GIUNTA NON NE COMPORTA LE DIMISSIONI.
02. IL SINDACO E LA GIUNTA CESSANO DALLA CARICA IN CASO DI APPROVAZIONE DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE CON VOTO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.
03. LA MOZIONE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI E PUO' ESSERE PROPOSTA SOLO NEI CONFRONTI DI NUOVE

LINEE POLITICHE-PROGRAMMATICHE-AMMINISTRATIVE, DI UN NUOVO SINDACO E DI UNA NUOVA GIUNTA IN CONFORMITA' DELLE DISPOSIZIONI DELL'

ARTT. 14 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 .

04. LA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA E' MESSA IN DISCUSSIONE NON PRIMA DI 05 GIORNI E NON OLTRE 10 DALLA SUA PRESENTAZIONE.
05. L'APPROVAZIONE DELLA MOZIONE DI SFIDUCIA COMPORTA LA PROCLAMAZIONE CONTESTUALE DEL NUOVO ESECUTIVO.
06. ALLA SOSTITUZIONE DEI SINGOLI COMPONENTI DELLA GIUNTA DIMISSIONARIA, REVOCATI DAL CONSIGLIO SU PROPOSTA DEL SINDACO, O CESSATI DALL'UFFICIO PER ALTRA CAUSA, PROVVEDE NELLA STESSA SEDUTA IL CONSIGLIO, SU PROPOSTA DEL SINDACO.
07. LA DECADENZA DELLA GIUNTA PER LE DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI, HA EFFETTO DALLA ELEZIONE DELLA

NUOVA GIUNTA.

ART. 42

COMPOSIZIONE

01. LA GIUNTA E' COMPOSTA DAL SINDACO E DA N. 04 (QUATTRO) ASSESSORI.

ART. 43

FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA E' CONVOCATA E PRESIDUTA DAL SINDACO CHE STABILISCE L'ORDINE DEL GIORNO, TENUTO CONTO DEGLI ARGOMENTI PROPOSTI DAI SINGOLI ASSESSORI.
02. LE MODALITA' DI CONVOCAZIONE E DI FUNZIONAMENTO SONO STABILITE DALLA GIUNTA STESSA.
03. LE SEDUTE DELLA GIUNTA NON SONO PUBBLICHE, SALVO DIVERSA DECISIONE DELLA GIUNTA STESSA.

ART. 44

ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA COMUNALE E' L'ORGANO ESECUTIVO DEL COMUNE.
02. COMPIE TUTTI GLI ATTI CHE PER LEGGE E PER IL PRESENTE STATUTO NON SONO RISERVATI AL CONSIGLIO COMUNALE, AL SINDACO, AGLI

ORGANI DEL DECENTRAMENTO ED AGLI ORGANI

BUROCRATICI.

03. RIFERISCE AL CONSIGLIO SULLA PROPRIA ATTIVITA', CON APPOSITA RELAZIONE DA PRESENTARSI IN SEDE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO.
04. SVOLGE ATTIVITA' PROPOSITIVA E DI IMPULSO NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 45

DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

01. GLI ORGANI COLLEGIALI DELIBERANO VALIDAMENTE CON L'INTERVENTO DELLA META' DEI COMPONENTI ASSEGNATI ED A MAGGIORANZA DEI VOTI

FAVOREVOLI SUI CONTRARI, SALVO MAGGIORANZE SPECIALI PREVISTE ESPRESSAMENTE DALLE LEGGI O DALLO STATUTO.

02. TUTTE LE DELIBERAZIONI SINO ASSUNTE, DI REGOLA, CON VOTAZIONE PALESE. SONO DA ASSUMERE A SCRUTINIO SEGRETO LE DELIBERAZIONI

CONCERNENTI PERSONE, QUANDO VENGA ESERCITATA UNA FACOLTA' DISCREZIONALE FONDATA SULL'APPREZZAMENTO DELLE QUALITA' SOGGETTIVE DI

UNA PERSONA O SULLA VALUTAZIONE DELL'AZIONE DA QUESTI SVOLTA.

03. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI SONO PUBBLICHE. NEL CASO IN CUI DEBBANO ESSERE FORMULATE VALUTAZIONI E

APPREZZAMENTI SU "PERSONE", IL PRESIDENTE DISPONE LA TRATTAZIONE DELL'ARGOMENTO IN "SEDUTA PRIVATA".

04. L'ISTRUTTORIA E LA DOCUMENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE, IL DEPOSITO DEGLI ATTI E LA VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE

DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA SONO CURATE DAL SEGRETARIO COMUNALE, SECONDO LE MODALITA' ED I TERMINI STABILITI DAL REGOLAMENTO. IL

SEGRETARIO COMUNALE NON PARTECIPA ALLE SEDUTE, QUANDO SI TROVA IN UNO DEI CASI DI INCOMPATIBILITA'. IN TAL CASO E' SOSTITUITO IN

VIA TEMPORANEA DA UN COMPONENTE DEL COLLEGIO NOMINATO DAL PRESIDENTE.

05. I VERBALI DELLE SEDUTE SONO FIRMATI DAL PRESIDENTE, DAL SEGRETARIO E DAL COMPONENTE PIU' ANZIANO FRA I PRESENTI.

ART. 46

SINDACO

01. IL SINDACO E' IL CAPO DEL GOVERNO LOCALE ED IN TALE VESTE ESERCITA FUNZIONI DI RAPPRESENTANZA, DI PRESIDENZA, DI

SOVRAINTENDENZA E DI AMMINISTRAZIONE.

02. HA COMPETENZA E POTERI DI INDIRIZZO, DI VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' DEGLI ASSESSORI E DELLE STRUTTURE GESTIONALI-

ESECUTIVE.

03. LA LEGGE DISCIPLINA LE MODALITA' PER L'ELEZIONE, I CASI DI INCOMPATIBILITA' E DI INELEGGIBILITA' ALL'UFFICIO DI SINDACO, IL SUO

STATUS E LE CAUSE DI CESSAZIONE DALLA CARICA.

04. AL SINDACO, OLTRE ALLE COMPETENZE DI LEGGE, SONO ASSEGNATE DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI ATTRIBUZIONI QUALE ORGANO

DI AMMINISTRAZIONE, DI VIGILANZA E POTERI DI AUTOORGANIZZAZIONE DELLE COMPETENZE CONNESSE ALL'UFFICIO.

ART. 47

ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE

01. IL SINDACO:

- A) HA LA RAPPRESENTANZA GENERALE DELL'ENTE;**
- B) LA DIREZIONE UNITARIA E IL COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' POLITICO-AMMINISTRATIVA DEL COMUNE;**
- C) COORDINA L'ATTIVITA' DEI SINGOLI ASSESSORI.**
- D) PUO' SOSPENDERE L'ADOZIONE DI ATTI SPECIFICI CONCERNENTI L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEI SINGOLI ASSESSORI PER SOTTOPORLI**

ALL'ESAME DELLA GIUNTA ;

- E) IMPARTISCE DIRETTIVE AL SEGRETARIO COMUNALE IN ORDINE AGLI INDIRIZZI FUNZIONALI E DI VIGILANZA SULL'INTERA GESTIONE**

AMMINISTRATIVA DI TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI;

- F) HA FACOLTA' DI DELEGA;
- G) PROMUOVE E CONCLUDE GLI ACCORDI DI PROGRAMMA DI CUI ALL' ARTT. 27 DELLA LEGGE 08.06.1990 N. 142 ,
- H) CONVOCA I COMIZI PER I REFERENDUM CONSULTIVI;
- I) ADOTTA ORDINANZE ORDINARIE;
 - L) RILASCIAMO LE AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI, DI POLIZIA AMMINISTRATIVA, NONCHE' LE AUTORIZZAZIONI E LE CONCESSIONI EDILIZIE:
- M) EMETTE PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE D'URGENZA, ESPROPRI, CHE LA LEGGE, GENERICAMENTE, ASSEGNA ALLA COMPETENZA DEL

COMUNE;

- N) ASSEGNA GLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA,
- O) ADOTTA I PROVVEDIMENTI CONCERNENTI IL PERSONALE NON ASSEGNATI DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO ALLE ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA E

DEL SEGRETARIO COMUNALE;

- P) DETERMINA GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI, DEI SERVIZI E DEGLI ESERCIZI COMUNALI, SENTITA LA GIUNTA;
- Q) FA PERVENIRE ALL'UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE L'ATTO DI DIMISSIONI PERCHE' IL CONSIGLIO COMUNALE PRENDA ATTO DELLA DECADENZA

DELLA GIUNTA;

- R) STIPULA IN RAPPRESENTANZA DELL'ENTE I CONTRATTI GIA' CONCLUSI, QUANDO MANCHI NEL COMUNE UNA FIGURA "DIRETTIVA", AUSILIARIA DEL

SEGRETARIO "ROGANTE".

ART. 48

ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA

01. IL SINDACO:

- A) ACQUISISCE DIRETTAMENTE PRESSO TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI INFORMAZIONI ED ATTI ANCHE RISERVATI;
- B) PROMUOVE DIRETTAMENTE O AVVALENDOSI DEL SEGRETARIO COMUNALE, INDAGINI E VERIFICHE AMMINISTRATIVE SULL'INTERA ATTIVITA' DEL

COMUNE;

- C) COMPIE GLI ATTI CONSERVATIVI DEI DIRITTI DEL COMUNE;
- D) COLLABORA CON IL REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE PER DEFINIRE LE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE SUE FUNZIONI NEI CONFRONTI DELLE

ISTITUZIONI:

E) PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE ATTE AD ASSICURARE CHE GLI UFFICI E I SERVIZI SVOLGANO LE LORO ATTIVITA' SECONDO GLI OBIETTIVI INDICATI DAL CONSIGLIO ED IN COERENZA CON GLI INDIRIZZI ATTUATIVI ESPRESSI DALLA GIUNTA.

ART. 49

ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE

01. IL SINDACO:

- A) STABILISCE GLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE E DISPONE LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, SENTITA LA GIUNTA, E LO PRESIEDE AI SENSI DEL REGOLAMENTO. QUANDO LA RICHIESTA E' FORMULATA DA 1/5 DEI CONSIGLIERI PROVVEDE ALLA CONVOCAZIONE NEI TERMINI DI CUI ALL' ARTT. 31 COMMA 07 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 .
- B) CONVOCA E PRESIEDE LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO CONSILIARI, SECONDO LA DISCIPLINA REGOLAMENTARE;
- C) ESERCITA I POTERI DI POLIZIA NELLE ADUNANZE CONSILIARI E NEGLI ORGANISMI PUBBLICI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE DALLO STESSO

PRESIEDUTE, NEI LIMITI PREVISTI DALLE LEGGI;

- D) PROPONE ARGOMENTI DA TRATTARE E DISPONE LA CONVOCAZIONE DELLA GIUNTA E LA PRESIEDE;
- E) HA POTERE DI DELEGA GENERALE O PARZIALE DELLE SUE COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI AD UNO O PIU' ASSESSORI E DI DELEGA SPECIALE AI

CONSIGLIERI COMUNALI;

- F) RICEVE LE INTERROGAZIONI E LE MOZIONI DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO.

ART. 50

VICESINDACO

01. IL VICESINDACO E' L'ASSESSORE CHE RICEVE DAL SINDACO DELEGA GENERALE PER L'ESERCIZIO DI TUTTE LE SUE FUNZIONI IN CASO DI

ASSENZA O IMPEDIMENTO.

02. GLI ASSESSORI, IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL VICESINDACO, ESERCITANO LE FUNZIONI SOSTITUTIVE DEL SINDACO SECONDO

L'ORDINE DI ANZIANITA', DATO DALL'ETA'.

03. DELLE DELEGHE RILASCIATE AL VICESINDACO ED AGLI ASSESSORI DEVE ESSERE FATTA COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO ED AGLI ORGANI PREVISTI

DALLA LEGGE.

TITOLO 05

ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

ART. 51

SEGRETARIO COMUNALE

01. L'ATTIVITA' GESTIONALE DELL'ENTE, NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DELLA DISTINZIONE TRA FUNZIONE POLITICA DI INDIRIZZO E CONTROLLO E FUNZIONE DI GESTIONE AMMINISTRATIVA, E' AFFIDATA AL SEGRETARIO COMUNALE CHE L'ESERCITA AVVALENDOSI DEGLI UFFICI, IN BASE AGLI INDIRIZZI DEL CONSIGLIO, IN ATTUAZIONE DELLE DETERMINAZIONI DELLA GIUNTA E DELLE DIRETTIVE DEL SINDACO, DAL QUALE DIPENDE FUNZIONALMENTE, E CON L'OSSERVANZA DEI CRITERI DETTATI NEL PRESENTE STATUTO.
02. SALVE LE COMPETENZE DI LEGGE, IL SEGRETARIO COMUNALE PROVVEDE ALLA ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA E A TAL FINE INDIVIDUA LE PROCEDURE E LE OPERAZIONI NECESSARIE, ASSEGNA I RELATIVI COMPITI AGLI UFFICI ASSICURANDONE LA

NECESSARIA ORGANIZZAZIONE.

03. OLTRE QUELLE PREVISTE NEI COMMUNI PRECEDENTI IL SEGRETARIO COMUNALE ESERCITA LE SEGUENTI FUNZIONI CHE POSSONO ESSERE DESCRITTE IN MODO PARTICOLAREGGIATO NEL REGOLAMENTO:

- A) ROGA I CONTRATTI NELL'INTERESSE DEL COMUNE;
- B) PRESIEDE IN FORMA DIRETTA LE COMMISSIONI PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE;

ART. 52

ATTRIBUZIONI CONSULTIVE

01. IL SEGRETARIO COMUNALE PARTECIPA, SE RICHIESTO, A COMMISSIONI DI STUDIO E DI LAVORO INTERNE ALL'ENTE E, CON L'AUTORIZZAZIONE

DELLA GIUNTA, A QUELLE ESTERNE.

02. ESPLICITA E SOTTOSCRIVE I PARERI PREVISTI DALLA LEGGE SULLE

PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI DELIBERATIVI.

ART. 53

ATTRIBUZIONI DI SOVRINTENDENZA - DIREZIONE - COORDINAMENTO

01. IL SEGRETARIO COMUNALE ESERCITA FUNZIONI D'IMPULSO, COORDINAMENTO E CONTROLLO NEI CONFRONTI DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE.

ART. 54

ATTRIBUZIONI DI LEGALITA' E GARANZIA

01. IL SEGRETARIO PARTECIPA ALLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI, E NE CURA ALTRESI' LA VERBALIZZAZIONE.
02. RICEVE DAI CONSIGLIERI LE RICHIESTE DI TRASMISSIONE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA SOGGETTE AL CONTROLLO EVENTUALE.
03. PRESIEDE L'UFFICIO COMUNALE PER LE ELEZIONI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI POPOLARI E DEI REFERENDUM.
04. RICEVE L'ATTO DI DIMISSIONI DEL SINDACO, LE PROPOSTE DI REVOCA E LA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA.
05. CURA LA TRASMISSIONE DEGLI ATTI DELIBERATIVI AL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO ED ATTESTA, SU DICHIARAZIONE DEL MESSO COMUNALE, L'AVVENUTA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO E L'ESECUTIVITA' DI PROVVEDIMENTI ED ATTI DELL'ENTE.

ART. 55

GLI UFFICI COMUNALI

01. L'ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE DEL COMUNE E' DEL TIPO FUNZIONALE, PER MODULARSI SULLA ATTIVITA' CHE CONCRETAMENTE DEVE ESSERE

SVOLTA.

02. GLI UFFICI SONO ORGANIZZATI IN MODO CHE SIA ASSICURATA LA FLESSIBILITA' DELLE STRUTTURE, IN RELAZIONE AI PROGETTI CHE DEBBONO

ESSERE REALIZZATI E AGLI OBIETTIVI CHE DEBBONO ESSERE CONSEGUITI.

03. L'ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE DEVE ESSERE APERTA, PER CONSENTIRE APPORTI SPECIALISTICI ESTERNI; INTEGRATA, PER EVITARE SECONDO

LA LOGICA UNITARIA DEL PROGRAMMA DI ATTIVITA', LA FRATTURA FRA I VARI SETTORI OPERATIVI.

ART. 56

PERSONALE

01. IL PERSONALE DEL COMUNE, IN BASE AI PRINCIPI E CRITERI DESUMIBILI DALLA LEGGE E DAI DIVERSI LIVELLI DI CONTRATTAZIONE, E' ORGANIZZATO PER QUALIFICHE FUNZIONALI, AL CUI INTERNO SI INDIVIDUANO AREE E PROFILI PROFESSIONALI.
02. ESSO E' ORGANIZZATO IN BASE AI PRINCIPI DELLA PARTECIPAZIONE, RESPONSABILITA', VALORIZZAZIONE DELL'APPORTO INDIVIDUALE, QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE, RESPONSABILIZZAZIONE, MOBILITA', PROFESSIONALITA'.
03. I CRITERI CHE DEBONO SEGUIRSI NELL'ORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DEI PERSONALE COMUNALE SONO CONFIGURATI NELLA CONTRATTAZIONE, COORDINAZIONE, MOBILITA' OPERATIVA, QUALIFICAZIONE, COMPETENZA. IL METODO DI LAVORO DA PRIVILEGIARSI E' QUELLO DEL LAVORO DI

GRUPPO, IMPRONTATO ALLA INTERDISCIPLINARIETA' E ALLA PARTECIPAZIONE.

04. LO STATO GIURIDICO E IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE SONO DISCIPLINATI DAGLI ACCORDI COLLETTIVI NAZIONALI E DAL REGOLAMENTO ORGANICO DEL PERSONALE.
05. IL COMUNE PROMUOVE E REALIZZA LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PROPRIO PERSONALE.
06. IL COMUNE GARANTISCE L'EFFETTIVO ESERCIZIO DEI DIRITTI SINDACALI DEL PROPRIO PERSONALE.

TITOLO 06

ORDINAMENTO FINANZIARIO

ART. 57

FINANZA LOCALE

01. L'ORDINAMENTO DELLA FINANZA LOCALE E' RISERVATO ALLA LEGGE, COME FISSATO DAL COMMA 01 DELL' ARTT. 54 DELLA LEGGE 08.06.90 N. 142 .
02. IL COMUNE HA AUTONOMIA FINANZIARIA FONDATA SI CERTEZZA DI RISORSE PROPRIE E TRASFERITE.

03. IL COMUNE E' ENTE LOCALE CON POTESTA' IMPOSITIVA AUTONOMA NEL CAMPO DELLE IMPOSTE, DELLE TASSE E DELLE TARIFFE COME DISPOSTO

DAL 03 COMMA DEL PREDETTO ARTT. 54 DELLA LEGGE 09.06.90 N. 142 .

04. LA FINANZA DEL COMUNE E' COSTITUITA COME DISPOSTO DAL COMMA 04 DELL' ARTT. 54 DELLA LEGGE 08.06.90 N. 142 .

05. I TRASFERIMENTI ERARIALI DEVONO GARANTIRE I SERVIZI LOCALI INDISPENSABILI E SONO RIPARTITI COME DISPOSTO DAL COMMA 05 DELL'

ARTT. 54 DELLA LEGGE 08.06.90 N. 142 .

06. LO STATO ASSEGNA SPECIFICI CONTRIBUTI PER FRONTEGGIARE SITUAZIONI ECCEZIONALI.

07. LE ENTRATE FISCALI FINANZIANO I SERVIZI PUBBLICI NECESSARI PER LO SVILUPPO DELLA COMUNITA' ED INTEGRANO LA CONTRIBUZIONE

ERARIALE PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI INDISPENSABILI.

08. AL COMUNE SPETTANO LE TASSE, I DIRITTI, LE TARIFFE ED I CORRISPETTIVI SUI SERVIZI DI PROPRIA COMPETENZA. IL COMUNE DETERMINA PER I SERVIZI PUBBLICI TARIFFE O CORRISPETTIVI A CARICO DEGLI UTENTI, ANCHE IN MODO NON GENERALIZZATO.

09. QUALORA LO STATO O LA REGIONE PREVEDANO PER LEGGE CASI DI GRATUITA' NEI SERVIZI DI COMPETENZA DEL COMUNE OVVERO FISSINO PREZZI E TARIFFE INFERIORI AL COSTO EFFETTIVO DELLA PRESTAZIONE, DEVONO GARANTIRE AL COMUNE STESSO LE RISORSE FINANZIARIE COMPENSATIVE.

10. LO STATO DETERMINA ALTRESI' UN FONDO NAZIONALE ORDINARIO E SPECIALE PER GLI INVESTIMENTI SECONDO QUANTO DISPOSTO DAI COMMI 09 ,

10 E 11 DELL' ARTT. 54 DELLA LEGGE 08.06.90 N. 142 .

11. LA REGIONE DEVE GARANTIRE LA COPERTURA FINANZIARIA DEGLI ONERI NECESSARI ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI TRASFERITE O DELEGATE PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO REGIONALE DI SVILUPPO E DEI PROGRAMMI REGIONALI DI INVESTIMENTO.

ART. 58

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

01. L'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE DEL COMUNE E' RISERVATO ALLA LEGGE DELLO STATO SECONDO QUANTO DISPOSTO DAL COMMA 10 DELL' ARTT. 55 DELLA LEGGE 08.06.1990 N. 142 N. 142 .

02. IL COMUNE DELIBERA ENTRO IL 31 OTTOBRE DI OGNI ANNO IL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO SUCCESSIVO OSSERVANDO I PRINCIPI DELLA UNIVERSALITA', DELL'INTEGRITA' E DEL PAREGGIO ECONOMICO E

FINANZIARIO.

03. IL BILANCIO COMUNALE E' CORREDATO DI UNA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E DI UN BILANCIO PLURIENNALE DI DURATA PARI A

QUELLO DELLA REGIONE LOMBARDIA.

04. IL BILANCIO DEVE ESSERE REDATTO IN MODO TALE DA CONSENTIRNE LA LETTURA PER PROGRAMMA, SERVIZI E INTERVENTI.
05. GLI IMPEGNI DEVONO ESSERE ASSUNTI CON L'ATTESTAZIONE DELLA RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL

SERVIZIO, RAGIONERIA; SENZA TALE ATTESTAZIONE L'ATTO E' NULLO DI DIRITTO.

06. I RISULTATI DELLA GESTIONE SONO RILEVATI MEDIANTE CONTABILITA' ECONOMICA E DIMOSTRATI NEL RENDICONTO COMPRENDEENTE IL CONTO DEL BILANCIO E IL CONTO DEL PATRIMONIO.
07. AL CONTO CONSUNTIVO E' ALLEGATA LA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA GIUNTA COMUNALE CON LE VALUTAZIONI DI EFFICACIA ALL'AZIONE CONDOTTA SULLA BASE DEI RISULTATI RAGGIUNTI RISPETTO AI PROGRAMMI E AGLI OBIETTIVI ED IN TERMINI DI COSTI BENEFICI.
08. IL CONTO CONSUNTIVO E' DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO IL 30 GIUGNO DELL'ANNO SUCCESSIVO.
09. IL COMUNE HA PROPRIO DEMANIO E PATRIMONIO IN CONFORMITA' DELLA LEGGE. TUTTI I BENI DEVONO RISULTARE DA APPOSITI INVENTARI. L'ACQUISIZIONE, GESTIONE E ALIENAZIONE DEI BENI COSTITUENTI IL PATRIMONIO COMUNALE AVVIENE SECONDO LE MODALITA' E NELLE FORME PREVISTE DALL'APPOSITO REGOLAMENTO SULL'AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO.
10. IL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' STABILISCE LE MODALITA' PER LA TENUTA DEGLI INVENTARI.

ART. 59

I CONTRATTI DEL COMUNE

01. LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI DEL COMUNE DEVE ESSERE PRECEDUTA DA APPOSITA DELIBERAZIONE INDICANTE I CONTENUTI PREVISTI DAL COMMA 01 DELL' ARTT. 56 DELLA LEGGE 08.08.1990 N. 142 :

- A) IL FINE CHE CON IL CONTRATTO SI INTENDE PERSEGUIRE.
B) L'OGGETTO DEL CONTRATTO, LA SUA FORMA E LE CLAUSOLE RITENUTE ESSENZIALI;
C) LE MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE, SECONDO LE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI CONTRATTI PER L'AMMINISTRAZIONE DELLO

STATO E LE RAGIONI CHE NE SONO ALLA BASE.

02. IL COMUNE SI ATTIENE, ALTRESI', ALLA NORMATIVA C.E.E. IN MATERIA DI CONTRATTI VIGENTE NELL'ORDINAMENTO ITALIANO.
03. IL COMUNE PROVVEDE A REGOLARE LA MATERIA CON APPOSITO REGOLAMENTO.

ART. 60

LA REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ELEGGE - A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI SUOI MEMBRI UN REVISORE DEI CONTI SCELTO TRA:

- A) GLI ISCRITTI NEL RUOLO DEI REVISORI UFFICIALI DEI CONTI;
- B) GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI;
- C) GLI ISCRITTI NELL'ALBO DEI RAGIONIERI.

02. EGLI DURA IN CARICA 03 ANNI, NON E' REVOCABILE, SALVO INADEMPIENZA, ED E' RIELEGGIBILE PER UNA SOLA VOLTA. HA DIRITTO DI

ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI DELL'ENTE. PUO' PARTECIPARE ALLE RIUNIONI DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO COMUNALE.

03. IL REVISORE DEI CONTI, IN CONFORMITA' DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO, SVOLGE LE FUNZIONI SEGUENTI:

- A) COLLABORA CON IL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SUA FUNZIONE DI CONTROLLO E D'INDIRIZZO.
- B) ESERCITA LA VIGILANZA SULLA REGOLARITA' CONTABILE E FINANZIARIA DELLA GESTIONE DELL'ENTE;
- C) ATTESTA LA CORRISPONDENZA DEL RENDICONTO ALLE RISULTANZE DELLA GESTIONE, REDIGENDO APPOSITA RELAZIONE. CHE ACCOMPAGNA LA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE DEL CONTO CONSUNTIVO.

04. NELLA STESSA RELAZIONE IL REVISORE DEI CONTI ESPRIME RILIEVI E PROPOSTE TENDENTI A CONSEGUIRE UNA MIGLIORE EFFICIENZA,

PRODUTTIVITA' ED ECONOMICITA' DELLA GESTIONE.

05. IL REVISORE DEI CONTI RISPONDE DELLA VERITA' DELLE DUE ATTESTAZIONI ED AMPIE AL SUO DOVERE CON LA DILIGENZA DEL MANDATARIO.

OVE RISCONTRI GRAVI IRREGOLARITA' NELLA GESTIONE DELL'ENTE, NE RIFERISCE IMMEDIATAMENTE AL CONSIGLIO COMUNALE.

06. NON POSSONO ESSERE NOMINATI REVISORI DEI CONTI, OLTRE AL CASI GIÀ DISCIPLINATI DALLA LEGGE, E SE NOMINATI DECADONO, I

CONSIGLIERI COMUNALI, I PARENTI E GLI AFFINI DEGLI AMMINISTRATORI ENTRO IL SECONDO GRADO, COLORO CHE SONO LEGATI

ALL'AMMINISTRAZIONE DA UN RAPPORTO DI PRESTAZIONE D'OPERA O CONSULENZA RETRIBUITA O CHE LO SIANO STATI NELL'ANNO PRECEDENTE ALLA

NOMINA, COLORO CHE HANNO LITE PENDENTE CON L'ENTE.

ART. 61

CONTROLLO DI GESTIONE

01. PER DEFINIRE IN MANIERA COMPIUTA IL COMPLESSIVO SISTEMA DEI CONTROLLO INTERNI DELL'ENTE IL REGOLAMENTO INDIVIDUA METODI, INDICATORI E PARAMETRI QUALI STRUMENTI DI SUPPORTO PER LE VALUTAZIONI DI EFFICACIA, EFFICIENZA ED ECONOMICITA' DEI RISULTATI

CONSEGUITI RISPETTO AI PROGRAMMI ED AI COSTI SOSTENUTI.

02. LA TECNICA DEL CONTROLLO DI GESTIONE DEVE COSTRUIRE MISURATORI IDONEI AD ACCERTARE PERIODICAMENTE:

A) LA CONGRUITA' DELLE RISULTANTE RISPETTO ALLE PREVISIONI;

B) LA QUANTIFICAZIONE ECONOMICA DEI COSTI SOSTENUTI PER LA VERIFICA DI COERENZA CON I PROGRAMMI APPROVATI;

C) IL CONTROLLO DI EFFICACIA ED EFFICIENZA DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA SVOLTA;

D) L'ACCERTAMENTO DEGLI EVENTUALI SCARTI NEGATIVI FRA PROGETTATO E REALIZZATO ED INDIVIDUAZIONE DELLE RELATIVE RESPONSABILITA'.

03. IN SEDE DI APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO, LA GIUNTA PRESENTA AL CONSIGLIO LO STATO DEGLI INVESTIMENTI IN CORSO.

04. IL SERVIZIO DI TESORERIA E QUEI SERVIZI DEL COMUNE CHE COMPORTINO MANEGGIO DEL DENARO PUBBLICO SONO DISCIPLINATI NEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA', CHE DOVRA' TENER CONTO DELLE NORME IN MATERIA RIMASTE IN VIGORE.

TITOLO 07

FUNZIONE NORMATIVA

ART. 62

STATUTO

01. LO STATUTO CONTIENE LE NORME FONDAMENTALI DELL'ORDINAMENTO COMUNALE. AD ESSO DEVONO CONFORMARSI TUTTI GLI ATTI NORMATIVI DEL

COMUNE.

02. E' AMMESSA L'INIZIATIVA DA PARTE DI ALMENO IL 25% DEI CITTADINI AVENTI DIRITTI AL VOTO, PER PROPORRE MODIFICAZIONI ALLO STATUTO ANCHE MEDIANTE UN PROGETTO REDATTO IN ARTICOLI. SI APPLICA IN TALE IPOTESI LA DISCIPLINA PREVISTA PER L'AMMISSIONE DELLE

PROPOSTE DI INIZIATIVA POPOLARE.

03. LO STATUTO E LE SUE MODIFICHE ENTRO 15 GIORNI SUCCESSIVI ALLA DATA DI ESECUTIVITA', SONO SOTTOPOSTI A FORME DI PUBBLICITA' CHE NE CONSENTANO L'EFFETTIVA CONOSCIBILITA'.

ART. 63

REGOLAMENTI

01. IL COMUNE EMANA REGOLAMENTI:

- A) NELLE MATERIE AD ESSI DEMANDATE DALLA LEGGE O DALLO STATUTO
- B) IN TUTTE LE ALTRE MATERIE DI COMPETENZA COMUNALE.

02. NELLE MATERIE DI COMPETENZA RISERVATA DALLA LEGGE GENERALE SUGLI ENTI LOCALI, LA POTESTA' REGOLAMENTARE VIENE ESERCITATA NEL RISPETTO DELLE SUDDETTE NORME GENERALI E DELLE DISPOSIZIONI STATUTARIE.

03. NELLE ALTRE MATERIE I REGOLAMENTI COMUNALI SONO ADOTTATI NEL RISPETTO DELLE LEGGI STATALI E REGIONALI, TENENDO CONTO DELLE ALTRE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI EMANATE DAI SOGGETTI AVENTI UNA CONCORRENTE COMPETENZA NELLE MATERIE STESSE.

04. L'INIZIATIVA DEI REGOLAMENTI SPETTA ALLA GIUNTA, A CIASCUN CONSILIERE ED AI CITTADINI, AI SENSI DI QUANTO DISPOSTO DALL'

ARTT. 16 DEL PRESENTE STATUTO.

05. I REGOLAMENTI SONO SOGGETTI A DUPLICE PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO: DOPO L'ADOZIONE DELLA DELIBERA IN CONFORMITA' DELLE

DISPOSIZIONI SULLA PUBBLICAZIONE DELLA STESSA DELIBERAZIONE, NONCHE' PER LA DURATA DI 15 GIORNI DOPO CHE LA DELIBERAZIONE DI

ADOZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA. I REGOLAMENTI DEVONO ESSERE COMUNQUE SOTTOPOSTI A FORME DI PUBBLICITA' CHE NE CONSENTANO

L'EFFETTIVA CONOSCIBILITA'. ESSI DEBONO ESSERE ACCESSIBILI A CHIUNQUE INTENDA CONSULTARLI.

ART. 64

ADEGUAMENTO DELLE FONTI NORMATIVE COMUNALI A LEGGI SOPRAVVENUTE

01. GLI ADEGUAMENTI DELLO STATUTO E DEI REGOLAMENTI DEBONO ESSERE APPORTATI, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DELL'ORDINAMENTO COMUNALE CONTENUTI NELLA COSTITUZIONE, NELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 , ED IN ALTRE LEGGI E NELLO STATUTO STESSO, ENTRO I 120 GIORNI

SUCCESSIVI ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI.

ART. 65

ORDINANZE

01. IL SINDACO EMANA ORDINANZE DI CARATTERE ORDINARIO, IN APPLICAZIONE DI NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI.

02. IL SEGRETARIO COMUNALE PUO' EMANARE, NELL'AMBITO DELLE PROPRIE FUNZIONI, CIRCOLARI E DIRETTIVE APPLICATIVE DI DISPOSIZIONI DI

LEGGE.

03. LE ORDINANZE DI CUI AL COMMA 01 DEVONO ESSERE PUBBLICATE PER 15 GIORNI CONSECUTIVI ALL'ALBO PRETORIO. DURANTE TALE PERIODO DEVONO ALTRESI' ESSERE SOTTOPOSTE A FORME DI PUBBLICITA' CHE LE RENDANO CONOSCIBILI E DEVONO ESSERE ACCESSIBILI IN OGNI TEMPO A

CHIUNQUE INTENDA CONSULTARLI.

04. IL SINDACO EMANA ALTRESI', NEL RISPETTO DELLE NORME COSTITUZIONALI E DEI PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO, ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI NELLE MATERIE E PER LE FINALITA' DI CUI AL COMMA 02 DELL' ARTT. 38 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N.

142 . TALI PROVVEDIMENTI DEVONO ESSERE ADEGUATAMENTE MOTIVATI. LA LORO EFFICACIA, NECESSARIAMENTE LIMITATA NEL TEMPO, NON PUO'

SUPERARE IL PERIODO IN CUI PERDURA LA NECESSITA'.

05. IN CASO DI ASSENZA DEL SINDACO, LE ORDINANZE SONO EMANATE DA CHI LO SOSTITUISCE AI SENSI DEL PRESENTE STATUTO.

06. QUANDO L'ORDINANZA HA CARATTERE INDIVIDUALE, ESSA DEVE ESSERE NOTIFICATA AL DESTINATARIO. NEGLI ALTRI CASI ESSA VIENE

PUBBLICATA NELLE FORME PREVISTE AL PRECEDENTE COMMA TERZO.

ART. 66

NORME TRANSITORIE E FINALI

01. LO STATUTO NONCHE' LE SUE MODIFICAZIONI ENTRANO IN VIGORE IL

TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA SUA PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO

UFFICIALE DELLA REGIONE.

02. IL CONSIGLIO PROVVEDE ALLA ADOZIONE DEI REGOLAMENTI PREVISTI NEL TERMINE DI UN ANNO DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL

PRESENTE STATUTO AD ECCEZIONE DI QUELLI PREVISTI DALL' ARTT. 59 DELLA LEGGE 142/90 CHE DOVRANNO ESSERE APPROVATI NEI TERMINI

DETTATI DALLO STESSO ARTICOLO. FINO ALL'ADOZIONE DEI SUDDETTI REGOLAMENTI, RESTANO IN VIGORE LE NORME ADOTTATE DAL COMUNE SECONDO LA PRECEDENTE LEGISLAZIONE CHE RISULTANO COMPATIBILI CON LA LEGGE E LO STATUTO.